

IN BREVE n. 044-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VILIPENDIO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LA CORTE COSTITUZIONALE IN “CONFUSIONE DI RUOLI” RISPETTO A GOVERNO E PARLAMENTO

a cura di Michele Poerio, Presidente Feder.S.P.eV. e di Carlo Sizia, Direttivo Nazionale Feder.S.P.eV.

Per giudicare una sentenza (ci riferiamo alla sentenza 25/10/2017 della Consulta) bisognerebbe attendere il relativo dispositivo, confrontarlo con quello della precedente sentenza 70/2015 su analoga materia, e poi giudicare e commentare secondo logica, serenità, fedeltà rispetto ai principi e valori contenuti nella Costituzione vigente.

Tuttavia il comunicato stampa della Corte (datato 25/10/2017) esige un commento immediato, visti i contenuti sfacciati, fuorvianti ed ipocriti in esso contenuti.

Primo aspetto: afferma il comunicato che *la Corte costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità del decreto legge n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”*.

La Corte, evidentemente, mostra di credere al “fine dichiarato” dal legislatore nelle premesse del decreto (cioè dare attuazione alla sentenza 70/2015), anziché valutare, nel merito, le disposizioni di legge in ottemperanza ed attuazione di un preciso giudicato costituzionale (direttamente ed immediatamente applicativo), sentenza pertanto che risulta platealmente disattesa.

Infatti il d.l. 65/2015 (convertito poi in legge 109/2015), anziché prendere atto dell’art. 136 della Costituzione, secondo cui “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma (ndr: nella fattispecie l’art. 24, c. 25, della legge Fornero 214/2011, che limitava la perequazione, nel biennio 2012 e 2013, solo nei confronti delle pensioni lorde di importo fino a 3 volte il minimo INPS) cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, facendo così rivivere i criteri di indicizzazione delle pensioni preesistenti rispetto alla legge Fornero, cioè quelli della legge 388/2000 (rivalutazione al 100% fino a 3 volte il minimo INPS; al 90% tra 3 e 5 volte il minimo; al 75% oltre le 5 volte), ha invece “preso a prestito” i criteri peggiorativi di cui alla legge Letta (L. 147/2013), aventi efficacia nel triennio 2014-2016, poi prorogati per un nuovo biennio (fino al 31/12/2018) dai Governi Renzi (L. 208/2015).

Infatti la legge Letta peggiora i criteri di perequazione, ampliando da 3 a 5 le fasce economiche di riferimento, riducendo le percentuali di rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo INPS e non discrimina più l’indice di rivalutazione a scaglioni, cioè in modo decrescente tra le fasce di

diverso e maggiore importo delle pensioni, ma tra valore complessivo della pensione stessa, penalizzando così quelle di importo medio-alto.

Ma anche accettando la “disinvoltura irrituale” della efficacia retroattiva di una legge successiva (come risultano essere sia la legge 147/2013, sia la legge 109/2015, rispetto al biennio 2012 e 2013), il decreto Poletti-Renzi, anche laddove mostra di dare attuazione, parziale e tardiva, ai principi della sentenza 70/2015, incorre nei seguenti abusi: 1) rispetto alle variazioni ISTAT certificate nel 2012 (+ 2,7%) e nel 2013 (+ 3%), ai pensionati tra 3 e 4 volte il minimo INPS è stato riconosciuto a titolo di perequazione solo il 40% (rispetto al 95% della legge 147/2013); ai pensionati tra 4 e 5 volte il minimo INPS solo il 20% (anziché il 75%); ai pensionati tra 5 e 6 volte il minimo INPS solo il 10% (anziché il 50%, sempre ai sensi della legge 147/2013); 2) nessuna indicizzazione è stata riconosciuta, per il biennio 2012-2013, ai percettori di pensioni oltre le 6 volte il minimo INPS, confermando così pienamente, per questo aspetto, l’illegittimità costituzionale dell’art 24, c. 25, della legge 214/2011 (già sancita dalla sentenza 70/2015 della Corte, che non fa alcun “distinguo” circa l’applicabilità dei principi costituzionali, come richiamati e ribaditi, per i diversi importi delle pensioni in godimento), a fronte di una piena e confermata indicizzazione del 100% solo per le pensioni fino a 3 volte il minimo INPS; 3) il decreto 65/2015, nato per sostituire una norma illegittima, dichiarata incostituzionale ed avente in origine efficacia biennale, non si limita ad avere un effetto retroattivo sul biennio 2012-2013, ma ha addirittura una efficacia procrastinata nel tempo, infatti incide sul “trascinamento” degli adeguamenti parziali e tardivi concessi ai percettori di pensioni tra 3 e 6 volte il minimo INPS, che vengono infatti raffreddati e contingentati, nel 2014 e 2015 (al fine dei successivi incrementi) al 20% dei miglioramenti perequativi già concessi nel biennio precedente (con abbattimento quindi dell’80%) ed al 50% (con abbattimento percentuale quindi di pari importo) dal 2016 e per gli anni successivi. Insomma non si era mai visto, in materia di indicizzazione, un “go and stop” di questo tipo, con il paradosso che solo i pensionati tra 3 e 6 volte il minimo INPS hanno avuto un riconoscimento, a titolo di perequazione, negli anni 2016 e 2017, quando tutti gli altri pensionati non hanno avuto benefici in ragione del fatto che il tasso di svalutazione e rivalutazione è stato riconosciuto, per entrambi gli anni, in misura dello 0%. L’anomalia anzidetta è dipesa solo dai “pasticci” del duo Renzi-Poletti, che hanno calpestato grossolanamente la sentenza 70/2015, finendo per restituire ai pensionati circa il 10% di quanto loro maltolto nel biennio 2012-2013; 4) non una parola, infine, è stata spesa, nella legge 109/2015, su interessi e rivalutazione, pur dovuti sulle somme percepite in ritardo (dal 2015 in poi, anziché nel 2012 e 2013) dai pensionati in questione.

Secondo aspetto: afferma il comunicato stampa che *la Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del Salva Italia annullate nel 2015 con tale sentenza (n. 70/2015) – la nuova e temporanea disciplina realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze di finanza pubblica.*

A tal proposito, per amor del vero, occorre chiarire:

- che la disciplina di cui al d.l. 65/2015 non è “nuova”, certamente per i pensionati oltre le 6 volte il minimo INPS, infatti è esattamente rimasta quella vecchia ed illegittima della legge Fornero, censurata dalla sentenza 70/2015;
- e neppure può definirsi “temporanea”, infatti gli effetti penalizzanti dei provvedimenti in esame (de-indicizzazione totale o parziale delle pensioni) incidono in modo permanente sulla misura delle pensioni in godimento per tutta la vita residua dei pensionati stessi, aventi cioè misura dell’assegno previdenziale di importo lordo oltre le 3 volte il minimo INPS;
- che i pensionati penalizzati dalla legge Fornero, e dal decreto 65/2015, sono in buona parte quelli stessi già colpiti nel 2008, e poi ancora nel 2012 e 2013 (con indicizzazione azzerata), e nuovamente dalla limitazione, in misura del 40-45% sul valore complessivo della pensione, rispetto agli indici pieni di rivalutazione, nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (8 anni nell’arco di 11 anni, a legislazione vigente, quindi il 72% del periodo);
- e poi, come può definirsi “non irragionevole” il “bilanciamento”, riferito solo ai pensionati oltre le 3 volte il minimo INPS, tra i diritti dei pensionati stessi e le esigenze di finanza pubblica? Ci vuol proprio una bella dose di ipocrisia fare riferimento al criterio, improprio ed indiretto, della “non

- irragionevolezza”, rispetto ai criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, che finora (in decine di sentenze fondamentali della Corte) hanno sempre rappresentato il “faro” per gli orientamenti ed le decisioni in materia previdenziale!;
- ci vuol anche un bel “coraggio” nel non vedere l’effetto discriminante prodotto dal d.l. 65/2015, che si manifesta sia all’interno della stessa categoria dei pensionati, che hanno avuto nel tempo un analogo regime previdenziale (calcolo della pensione con meccanismo totalmente o prevalentemente retributivo, a prescindere dal fatto che siano stati gratificati o no dal mantenimento della indicizzazione, realtà che evidentemente è sfuggita alla Corte), sia tra i pensionati ed i titolari di redditi non da pensione, ma di analogo importo. Inoltre i criteri della deindicizzazione sono capricciosi (quindi arbitrari), infatti distinguere tra fasce di importo delle prestazioni indicizzate, e fasce totalmente escluse, può determinare (come determina) il paradosso secondo cui chi ha avuto nella vita lavorativa lavoro più qualificato e maggiori retribuzione e contribuzione previdenziale, può poi trovarsi a godere di una misura inferiore di trattamento pensionistico, scardinando così l’altro principio costituzionale (oltre all’adeguatezza, di cui all’art. 38 Cost.), cioè quello che prevede la necessaria proporzionalità tra retribuzione goduta e pensione maturata, intesa come retribuzione differita (art. 36 Cost.). E come può il Prof. Prosperetti svilire significati e valori dei diritti acquisiti, quando l’istituto della pensione rappresenta proprio la “summa” dei diritti acquisiti, derivanti da una vita di lavoro e da adeguate contribuzioni previdenziali?;
 - e come è possibile e giustificabile che lo Stato, per tentare di correggere i propri “errori” di bilancio, si rivalga sui diritti acquisiti e consolidati dei pensionati (categoria debole, per definizione), anche a costo di vilipendere la Costituzione, piuttosto che evitando gli sprechi e le regalie (di tipo elettorale, ad esempio, come sono l’orgia di *bonus* introdotti dal Governo Renzi, che rappresentano quanto di più discrezionale e discriminate possa esistere, mentre si negano i diritti veri, dai rinnovi dei contratti all’adeguamento delle pensioni), nonché combattendo la corruzione politica (che è tanta parte della mala-gestione della cosa pubblica), l’evasione, le ruberie, le tangenti, le complicità, i privilegi ingiustificati, gli illeciti arricchimenti, la illegalità diffusa, ecc.? Ognuno degli obiettivi anzidetti sarebbe in grado di acquisire allo Stato risorse ben maggiori di quelle che possono derivare dal “tassare due volte” i pensionati che, lo ricordiamo, hanno già il carico fiscale più alto in Italia (IRPEF, patrimoniali vere o mascherate, addizionali regionali e comunali, ecc.), come nei confronti degli altri Paesi europei, senza peraltro godere di alcun riguardo fiscale, con riferimento ai titolari di pensioni medio-alte, i più tartassati. E che beneficio ha prodotto il sacrificio imposto ai pensionati in questi anni, in particolare nel biennio 2012-2013, rispetto al nostro deficit annuale, ovvero rispetto alla montagna del debito cumulato negli anni, entrambi accresciuti durante il Governo Monti-Fornero?;
 - la Corte, inoltre, si lascia trascinare dai cattivi legislatori in una sorta di “trappola”, quando cioè pare giustificare un criterio “di tipo reddituale” a sostegno del blocco della indicizzazione delle pensioni di maggiore importo, assimilando di fatto (anche se non in modo esplicito) la loro mancata rivalutazione ad una pretesa tributaria, ma in questo caso non sarebbero rispettati i due principi costituzionali (di cui all’art. 53 della Cost.), cioè la necessaria “universalità” del prelievo e la progressività dello stesso, infatti, nel caso di specie, c’è chi concorre, e chi no, alle necessità dello Stato e non c’è traccia di “progressività” tra chi percepisce il 100% della rivalutazione dovuta delle pensioni e chi lo 0%, o ancor meno dello 0%, essendo intaccato (con il cosiddetto “contributo di solidarietà” di tipo espropriativo, in aggiunta alla mancata indicizzazione) non solo il reale potere d’acquisto delle pensioni, ma addirittura incisa la misura nominale della pensione maturata e già sacralizzata con decreto dell’Ente gestore (INPS, ex INPDAP);
 - infine, l’obbligo costituzionale di cui all’art. 81 della Cost. (cioè il pareggio annuale di bilancio) preesisteva alla sentenza 70/2015, e le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 36, 38, 53 e 136 sono le stesse in vigore ai tempi della sentenza 70/2015, come del decreto 65/2015, quindi delle due l’una, e cioè la sentenza 70/2015 non rispetta fedelmente principi e valori costituzionali vigenti, ovvero (come noi crediamo) non li rispetta il decreto 65/2015. E tuttavia la sentenza della Corte del 25/10/2017 tenta di conciliare l’inconciliabile, cioè di realizzare la quadratura del cerchio, vale a dire respingendo le censure di incostituzionalità del decreto 65/2015, sollevate da una quindicina di

giudici delle diverse Corti regionali dei Conti del nostro Paese, a seguito di migliaia di nostri ricorsi e diffide.

Tutto ciò premesso e considerato, è giunto il tempo che anche la Corte costituzionale (ammesso che sia libera di attenersi ai principi e valori della Costituzione vigente, senza ridursi a strumento ancillare e complice del Potere) abbandoni ipocrisie ed ambiguità, riconoscendo che gli interventi recenti in materia previdenziale, in particolare quelli di cui alle leggi 247/2007, 214/2011, 147/2013 e 109/2015, equivalgono di fatto a prestazioni patrimoniali di natura sostanzialmente tributaria, al di là del *nomen juris* attribuito (de-indicizzazioni, contributi di solidarietà, ecc.), in quanto: doverose e coatte, non connesse ad un rapporto sinallagmatico tra le Parti, collegate esclusivamente alla pubblica spesa (vincoli di bilancio, riduzione della spesa previdenziale, ecc.). Oggi assistiamo invece allo scandalo che la legislazione previdenziale diventa strumento improprio per la politica dei redditi, della redistribuzione delle risorse, quindi dello stesso assetto socio-economico del Paese. Inoltre è giusto porsi anche il problema dei criteri di nomina dei giudici costituzionali, che non avviene ordinariamente sulla base di criteri di competenza, qualità, saggezza ed imparzialità, ma secondo criteri di discrezionalità politico-partitica. Sarebbe infatti inquietante pensare che la recente “capriola” fatta dalla Corte costituzionale, su identica materia, avvenuta a distanza di poco più di due anni, sia dipesa solo dalle nomine dei Prof.ri Augusto Antonio Barbera e Giulio Prosperetti (avvenute nel dicembre 2015, mediante elezione parlamentare), dopo che gli stessi avevano pubblicamente criticato la sentenza 70/2015. Si spigherebbero allora anche le difficoltà nella scelta politica per ricoprire i posti vacanti con i due giudici anzidetti, ed il lungo braccio di ferro tra le forze politico-partitiche, tese alla ricerca di giudici con il cuore, e forse anche con la mente, collocati “a sinistra”, quindi verosimilmente più compiacenti nei confronti del “Principe di turno”. Ma in questo modo la Corte perde ogni credibilità, se insegue l’input politico, sconfessando se stessa; se rinuncia al suo ruolo istituzionale di controllo sulla correttezza e coerenza del divenire legislativo in rapporto ai principi costituzionali; se interviene ex post a “coprire e giustificare” ogni disinvoltura dei legislatori; se i giudici “leggono” la Costituzione con gli occhiali della loro “parte” politica o convenienza partitica, ecc.

Il risultato di quanto anzidetto è che il legislatore (a chiudere il circolo vizioso) non rispetta più né lettera né spirito delle sentenze della Corte (come è avvenuto con il decreto 65/2015 rispetto alla sentenza 70/2015), nella convinzione la Corte stessa sarebbe poi intervenuta a “ricucire lo strappo”, come in realtà si è verificato con la sentenza 25/10/2017, di significato opposto, a giudicare dal comunicato stampa in esame.

Ugualmente era avvenuto con la legge Letta 147/2013, che ha riproposto in modo aggravato il contributo di solidarietà, già bocciato con sentenza della Corte 116/2013, poi re-intervenuta per “metterci una pezza”.

Con questo modo di procedere la Corte non assolve al suo ruolo di controllo e di educazione legislativa ed i giudici costituzionali non meritano allora i loro privilegi e le loro retribuzioni, se finiscono sempre più per assomigliare ad una copia stinta ed impropria degli stessi legislatori ordinari.

Ciò nonostante noi della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove/i) rimaniamo in campo a testimoniare valori e principi costituzionali, più e meglio forse degli attuali giudici, allarmando doverosamente la categoria rappresentata, specie in prossimità delle prossime elezioni politiche, con il grido: «tremate pensionati, i “barbari” son tornati!»

Speriamo ora che, almeno in Europa, le magistrature competenti, cui ci rivolgeremo, non abbiano subito e non subiscano la stessa velenosa contaminazione, patita dalla nostra Corte, da parte della cattiva politica, capace di distruggere diritti e principi, indistintamente a danno di persone giovani o anziane.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Lions Clubs International

Data di emissione il 30 ottobre 2017



Tiratura:	quattrocentomila francobolli.
Vignetta:	raffigura, sullo sfondo di una carta geografica, un braccio con la mano tesa a raggiungere quattro mani di colori diversi; sulla manica è evidenziata in particolare l'Europa, in basso a sinistra è riprodotto il logo del Lions Clubs International. Completano il francobollo la leggenda "CENTENARIO LIONS CLUBS INTERNATIONAL", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

IL PARADOSSO DI BOERI: IMPORTARE PENSIONATI DAL NORD EUROPA a cura di Lorenzo Stevanato - magistrato contabile

C'è il paradosso di Zenone ("Achille e la tartaruga"), il paradosso di Epimenide di Creta (o "del mentitore") il paradosso di Russel (o "del barbiere") ed ora – ma non sarà ricordato nei libri di storia e tantomeno in quelli di matematica o di logica - quello di Boeri.

In cosa consiste?

L'idea del presidente dell'INPS Tito Boeri è quella di attirare in Italia pensionati dall'estero: un piano da attuare l'anno prossimo per invogliare i pensionati stranieri, specie quelli dei Paesi nordici, a stabilirsi nel nostro solatio Paese.

La notizia è stata diffusa da alcuni organi di informazione in questi giorni (Corriere della sera del 22.10; Investireoggi.it del 23.10, ed altri).

Boeri avrebbe detto: *"Penso a qualcosa da costruire con i nostri Comuni delle zone interne. Creare delle senior house con una buona copertura di servizi medici per accogliere i nuovi arrivati"*.

Alla domanda se questa proposta non presupponga degli incentivi fiscali, Boeri avrebbe risposto *"Si può vedere, magari validi solo per tre anni. Se ci organizziamo possiamo essere competitivi"*.

L'idea di "importare" pensionati, in realtà, non è nuova.

L'ex sottosegretario del MEF Enrico Zanetti l'aveva già avanzata (senza esito) in un emendamento alla manovra finanziaria di primavera, approvata con la legge 21.6.2017, n. 96, di conversione del D.L. 24.4.2017, n. 50.

L'emendamento del leader di Scelta Civica prevedeva una tassazione fissa del 10%, per 15 anni, a favore dei pensionati di Stati esteri che trasferissero la residenza in Italia.

In pratica, si voleva far diventare il nostro Paese un paradiso fiscale per i pensionati esteri.

Così, nelle intenzioni, si sarebbe aumentata la domanda interna di beni e servizi, nonché le entrate fiscali, con giovamento per l'economia italiana.

Si tratterebbe di imitare altri Paesi che già lo stanno facendo, come il Portogallo, dove chi trasferisce la residenza viene esentato da qualunque imposta sulla pensione per 10 anni.

Si approfitterebbe, in sostanza, di quanto prevedono al riguardo le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in vigore tra lo Stato italiano e gli altri Stati.

Queste convenzioni seguono lo schema-tipo dell'OCSE che, all'art. 18, prevede che la tassazione sulla pensione avvenga da parte dello Stato di residenza (dove il pensionato ha o trasferisce la residenza).

Il presidente dell'INPS non propone solo l'accoglienza, agevolata fiscalmente, dei pensionati esteri, come nella proposta Zanetti, ma si spinge a visionarie e stravaganti idee urbanistiche di accoglienza in Comuni delle zone interne (per ripopolare borghi e paesi in declino demografico?), di realizzazione di "senior house" (ma chi pagherà queste strutture?), con una buona copertura di servizi medici (dove sta allora la convenienza economica del progetto?).

Viene da chiedersi: che c'azzecca Boeri a fare queste proposte?

Essendo presidente dell'INPS, non dovrebbe invece occuparsi dei pensionati italiani, anziché di quelli stranieri?

Di questi ultimi si occuperà, se del caso, lo Stato che eroga la loro pensione.

Che c'entra l'INPS?

Che titolo ha Boeri ad occuparsi della defiscalizzazione dei pensionati stranieri e della loro accoglienza agevolata nel nostro Paese?

Non dovrebbe, invece - qui sta il paradosso - pensare ai «nostri» pensionati che emigrano, spinti dal disagio economico di basse pensioni e di elevata tassazione, e fare proposte intese a frenare questo esodo ed a far tornare quelli che già sono fuggiti all'estero?

IL MEDICO CONVENZIONATO COL SSN E' PUBBLICO UFFICIALE

Il medico convenzionato con la Asl riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio "poiché svolge l'attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate".

Né rileva la circostanza che la prestazione potesse riguardare un paziente "fuori Regione", atteso che la funzione esplicata dal sanitario nel contesto organizzativo - funzionale di riferimento rimaneva comunque inalterata. (Avv. Ennio Grassini)

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il retro pensiero dei giudici della Consulta: "Rispettare la Costituzione? Idea ragionevole, purché non costi troppo". di Salvatore Rotondo/GiornalistiNoPrelievo

La notizia ieri del parere sfavorevole della Corte Costituzionale al ricorso contro il blocco della perequazione è stata una doccia fredda per sei milioni di pensionati. L'annuncio era tutto contenuto in una breve nota dell'ufficio stampa di Palazzo della Consulta: "La Corte Costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità del decreto-legge n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso 'dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015'. La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del 'Salva Italia' annullate nel 2015 da tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica". [continua...]

TESTO IN <https://giornalstinoprelievo.wordpress.com/2017/10/26/il-retro-pensiero-dei-giudici-della-consulta-rispettare-la-costituzione-idea-ragionevole-purche-non-costi-troppo/>

LEZIONI PRIVATE - QUANDO SERVE LA RICEVUTA da Italia Oggi del 31.10.2017 a cura di Antimo Di Geronimo

D - Sono un docente e, per questo motivo, sono costretto impartire anche delle lezioni private. Avrei bisogno di sapere se sono tenuto a rilasciare una ricevuta fiscale, quali sono gli ulteriori adempimenti a cui sono tenuto e se sono obbligato a comunicare questa cosa ai dirigenti scolastici delle scuole dove lavoro saltuariamente.

R - Ai sensi dell'articolo 10, comma 20, del decreto del presidente della repubblica 633/72, le lezioni private sono esenti dal pagamento dell'Iva. Non è necessario, dunque, rilasciare la ricevuta fiscale, ma la mera ricevuta. L'importo, inoltre, non è nemmeno soggetto a ritenuta d'acconto, perché le persone fisiche che ricevono le lezioni private non rientrano nel novero dei sostituti d'imposta di cui al combinato disposto degli articoli 25 e 23 del decreto del presidente della repubblica n. 600 del 1973. Il docente dovrà solo avere cura di conservare copia delle ricevute e di dichiarare i relativi emolumenti all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Quanto agli obblighi che insorgono all'atto dell'assunzione, la norma di riferimento è l'articolo 508/ del decreto legislativo 297/1994, il quale prevede che il docente che impartisca lezioni private debba dare mera informazione al dirigente scolastico e che, in ogni caso, non possa impartire lezioni private ad alunni che frequentano il proprio istituto.

per aprire CTRL+clac

PARLAMENTO: IL DDL DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Disegno della [legge di bilancio relativa all'anno 2018](#), queste le novità in materia di lavoro:

- articolo 5 – maggiorazione della deduzione degli ammortamenti.
- articolo 6 – proroga del blocco aumenti aliquote 2018.
- articolo 7 – sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini).
- articolo 8 – credito d'imposta per le spese di formazione 4.0.
- articolo 14 – credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI.
- articolo 16 – incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.
- articolo 17 – sgravi contributivi under 40.
- articolo 18 – incremento soglie reddituali “bonus 80 euro”.
- articolo 19 – sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano.
- articolo 20 – misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi.
- articolo 21 – prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa.
- articolo 22 – APE.
- articolo 23 – stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
- articolo 25 – disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà.
- articolo 73 – credito di imposta per il SUD.
- articolo 74 – agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.
- articolo 76 – fondo imprese SUD.
- articolo 96 – fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività.
- articolo 99 – equo compenso.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TESSERA SANITARIA: CORREZIONE

DATI ANAGRAFICI

Domanda

Sulla mia tessera sanitaria è riportato un luogo di nascita errato. Come posso rimediare?

Risponde G. Napolitano

In caso di errori relativi ai dati anagrafici riportati sulla tessera sanitaria, il cittadino può rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agencia delle entrate per chiederne la correzione, presentando un documento d'identità valido. Per avere ulteriori informazioni sulla tessera sanitaria, è possibile rivolgersi al servizio assistenza dedicato chiamando il numero verde 800 030 070 (dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00) oppure visitare il sito internet **Progetto Tessera Sanitaria**.

PREVISIONI DI ETA' PENSIONABILE e PENSIONE ANTICIPATA

da PensioniOggi

Come Cambiano nel tempo i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico									
Pensione di Vecchiaia						Pensione Anticipata			
Anno	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi	Lavoratrici del Pubblico impiego	Lavoratrici Dipendenti (settore privato)	Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici	Uomini*	Donne*	Precoci*	Uomini e Donne
	Ordinaria				Contributiva	Ordinaria			Contributiva
2012	66	66	62	63 e 6	70	42 e 1	41 e 1	-	63
2013	66 e 3	66 e 3	62 e 3	63 e 9	70 e 3	42 e 5	41 e 5	-	63 e 3
2014	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	-	63 e 7
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41**	63 e 7
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7
2019	67	67	67	67	71	43 e 3	42 e 3	41 e 5	64
2020	67	67	67	67	71	43 e 3	42 e 3	41 e 5	64
2021	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	43 e 6	42 e 6	41 e 8	64 e 3
2022	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	43 e 6	42 e 6	41 e 8	64 e 3
2023	67 e 5	67 e 5	67 e 5	67 e 5	71 e 5	43 e 8	42 e 8	41 e 10	64 e 5
2024	67 e 5	67 e 5	67 e 5	67 e 5	71 e 5	43 e 8	42 e 8	41 e 10	64 e 5
2025	67 e 7	67 e 7	67 e 7	67 e 7	71 e 7	43 e 10	42 e 10	42	64 e 7

PensioniOggi.it

La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dei nuovi dati comunicati dall'Istat lo scorso 5 Luglio 2017 in Parlamento. Il valore definitivo, relativo al biennio 2019-2020, sarà comunque adottato a fine 2017 tramite un decreto ministeriale. * Si riferisce alla contribuzione maturata (non all'età); ** dal 1° maggio 2017

Pressing per fermare l'adeguamento a 67 anni delle pensioni previsto nel 2019. La questione sarà discussa in occasione del vertice tra Governo e sindacati. Due le ipotesi: sospensione del prossimo adeguamento con riferimento alle 11 categorie di lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose oppure rinvio della questione alla prossima primavera col nuovo Governo e Parlamento.

OSPEDALIERI - CONTRATTO DIRIGENZA

Atto di indirizzo del Comitato di settore: ecco i nuovi paletti per medici, veterinari e dirigenti sanitari.

Paletti normativi, ma in alto mare le risorse promesse

Leggi in

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=55385&fr=n

IN ALLEGATO A PARTE - Atto di indirizzo (documento 184)

Risorse contratto (documento 185)

AGENZIA ENTRATE COMUNICA - FISCO, AGENZIA ENTRATE, MAIL FALSE CON VIRUS, GRAZIE A CITTADINI PER SEGNALAZIONI

Agenzia delle Entrate informa che stanno arrivando false mail col logo di Agenzia contenenti, in allegato, un pericoloso software (malware) che potrebbe infettare il computer o le utenze informatiche in uso.

I messaggi di posta elettronica segnalati in queste ore da alcuni cittadini, ai quali va il ringraziamento per la pronta comunicazione e lo spirito di collaborazione, contengono informazioni totalmente false (il nome del file riporta delle cifre e la denominazione F24) relative a presunti avvisi di pagamento predisposti da Agenzia delle Entrate.

Per evitare danni al proprio pc, Agenzia invita a porre la massima attenzione, a non aprire i file allegati né a collegarsi al link contenuto nel testo del messaggio elettronico e a cancellare immediatamente la falsa mail.



LIMITI DELLE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

Le circolari amministrative dei Ministeri, delle Agenzie, degli Enti previdenziali e, in genere, di tutti gli altri Enti pubblici a carattere territoriale o meno, non possono imporre nuovi obblighi al cittadino, ma soltanto interpretare la legge fornendo indicazioni al proprio personale chiamato ad applicare le disposizioni.

Concetto presente, da anni, nelle decisioni della Cassazione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge (in senso conforme Cass. Sez.5 n.22486 del 2013, con specifico riguardo al caso di omessa annotazione sulle fatture della dicitura in oggetto).

Corte di Cassazione Sez. V° Civile - Ordinanza n. 25905 del 21 giugno 2017 pubbl. 31.10.2017

PER INTERVENTO ESTETICO MAL RIUSCITO RISARCITE ANCHE LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE

La portata effettiva della responsabilità medica è influenzata da molteplici fattori, che vanno oltre i

profili fisici ma si estendono anche a quelli psichici e relazionali, e tale assunto, è vero anche nei casi in cui il danno derivi da un intervento di chirurgia estetica.

Il giudice del rinvio ha valutato tutti i profili evidenziati dalla Corte di Cassazione considerando che le traversie sopportate per il effetto degli interventi chirurgici, oltre che provocare tracce somatiche antiestetiche, hanno determinato una sofferenza psicosomatica, valutando i vari effetti e operandone una gradazione nel tempo, considerando che la depressione è andata diminuendo fino a stabilizzarsi in un equilibrio, comunque, di sofferenza permanente e determinando tale danno biologico complessivo nella misura del 15%, in considerazione delle ripercussioni sul piano estetico e psichico che riguardano i profili fisici, psichici e relazionali.

Corte di Cassazione Sez. III° Civile - Ordinanza n. 25109 del 24 maggio 2017 pubbl. 24.10.2017

Leggi in (a cura di Valeria Zeppilli StudioCataldi)

<https://www.studiocataldi.it/articoli/27951-responsabilita-medica-per-l-intervento-estetico-mal-riuscito-vanno-risarcite-anche-le-conseguenze-psicologiche.asp>

STATALI - ASSENZA A DOMICILIO, SCATTA VISITA AMBULATORIALE

I medici fiscali devono sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale nel caso il dipendente pubblico, assente per malattia, non sia risultato reperibile al proprio domicilio.
(INPS messaggio n. 4282 del 31.10.2017)

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4282 del 31.10.2017 (documento 186)
Vedi anche documento 187 e 188**